



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## La notifica al collaboratore di studio è valida?

Autore: Redazione | 02/06/2017



*La notifica dell'atto giudiziale consegnata a chi si qualifica come collega di studio è valida; spetta al destinatario dimostrare che questa persona non era in realtà legittimato.*

È valida la **notifica** dell'atto giudiziario consegnata a un soggetto qualificatosi come «**collaboratore di studio**» e identificato con nome e cognome, anche se questi ha rapporti saltuari con il professionista destinatario del plico (come, ad esempio, nel caso in cui collabori con più studi e non abbia un rapporto contrattuale stabile). Spetta piuttosto al titolare dello studio dimostrare che in realtà non si tratta di **collaboratore di studio**. È quanto chiarito dalla Corte di Appello di Milano con una recente e interessante sentenza **[1]**.

Secondo la Corte, la **notifica al collaboratore di studio è valida** quando questo si qualifica con nome e cognome e, quindi, qualora venga compiutamente generalizzato. Il fatto che il professionista si trovi all'interno dello studio del destinatario dell'atto fa presumere che egli abbia un rapporto di collaborazione, salvo prova contraria, prova che però deve fornire chi si oppone alla regolarità della notifica.

«La sua dichiarazione di **collaboratore di studio** - si legge nel provvedimento in commento - deve ritenersi sufficiente ad attestarne la veridicità». In ogni caso è il destinatario della notifica onerato dal provare che l'avvocato consegnatario dell'atto non fosse in realtà collaboratore di studio. Tale prova deve essere precisa e non può consistere in una semplice presunzione; non è ad esempio sufficiente la sola circostanza formale dell'indicazione di altra sede quale studio dell'avvocato, essendo del tutto plausibile che lo stesso svolga sia attività in proprio, che attività di collaboratore presso lo studio del destinatario della notifica.

---

Sul tema della **notifica al collaboratore di studio** si è espressa più volte la giurisprudenza. Di seguito una sintesi delle ultime e più interessanti sentenze, tutte comunque nell'orbita di ritenere valida la consegna dell'atto giudiziale a chi si qualifichi all'ufficiale o al postino come «**collega di studio**», «**dipendente dello studio**» o «**collaboratore di studio**».

È valida la **notifica** all'imputato del decreto di citazione a giudizio, effettuata mediante consegna ad impiegato dello **studio** legale presso il quale lo stesso ha eletto domicilio, a nulla rilevando che la consegna non sia avvenuta a mani del

difensore ma di suo **collaboratore**, né che costui non fosse conosciuto dall'imputato, essendo l'atto pervenuto nel luogo da questi indicato e consegnato a persona legittimata a riceverlo ai sensi dell'art. 157 c.p.p.

### **Cass sent. n. 10612/2015**

La **notifica** effettuata non presso la cancelleria ma a mani del **collega** di **studio** del difensore costituito che nel giudizio di primo grado abbia invalidamente dichiarato il proprio domicilio fuori dalla circoscrizione territoriale del giudice adito non rende inammissibile l'impugnazione.

### **Cass. sent. n. 17375/2015**

Ai fini della validità della **notifica**, la ricezione dell'atto, senza riserve, da parte di un avvocato presente nello **studio** del procuratore domiciliatario fa presumere che lo stesso sia autorizzato all'incombente, essendo, ancorché temporaneamente, collega di **studio**, **collaboratore** o, quanto meno, addetto alla ricezione degli atti.

### **Cass. sent. n. 4580/2014**

In tema di notificazione dell'atto di appello avverso la decisione della commissione tributaria provinciale effettuata al difensore al domicilio inizialmente indicato per il giudizio, mediante consegna a persona dichiaratasi abilitata a riceverlo quale **collaboratore**, a nulla rileva che il difensore destinatario abbia nel frattempo comunicato la variazione dello **studio**, attestando la relata di **notifica** la conservazione di una relazione, tale da autorizzare la presunzione che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell'atto notificato; il rilevato vizio non attiene, invero, ad un profilo di insussistenza, bensì solo di nullità della notificazione che, ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992, permette di stabilire l'inammissibilità dell'impugnazione tardivamente proposta solo se l'impugnante prova che detta nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto.

### **Cass. sent. n. 2907/2013**

Fra gli addetti all'ufficio del destinatario, nelle mani del quale può essere consegnata, ai sensi dell'art. 139 comma 2, c.p.c. copia dell'atto da notificare, rientrano i soggetti per i quali sussista comunque una situazione di comunanza di rapporti con il destinatario dell'atto non rilevando pertanto, in presenza di tale presupposto, il fatto che il consegnatario definito nella relazione di **notifica** come **collega** di **studio** dell'avvocato o del procuratore, privo di laurea in giurisprudenza, non risulti iscritto nell'albo dei procuratori o praticanti procuratori legali.

Nel caso di **notifica** di un atto al procuratore costituito, il **collega** di **studio** del destinatario è da considerarsi addetto all'ufficio, in quanto l'art. 139 c.p.c. non richiede un vincolo di dipendenza o di subordinazione tra l'addetto ed il destinatario, mentre la natura del rapporto stabilmente intercorrente tra i due soggetti fa presumere che il consegnatario, rinvenuto nello **studio** comune al destinatario e che abbia accettato di ricevere la copia dell'atto, provvederà ad effettuare la consegna al destinatario.

### **Cass. sent. n. 1359/2013**

Ai fini della validità della notificazione di un atto ex art. 160 c.p.c., per stabilire se vi sia o meno incertezza assoluta sulla persona del destinatario, non è sufficiente limitarsi a prendere visione della relazione di **notifica**, occorrendo, invece, che sia esaminato l'intero contesto dell'atto, a partire dalla sua intestazione, in quanto in qualsiasi parte dello stesso può trovarsi la indicazione idonea a colmare le eventuali lacune riscontrate. L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nella relata di **notifica** dell'atto di citazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio od abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria (nella specie, vi era stata l'inesatta indicazione, nella relata di **notifica** dell'atto di citazione in appello, del

prenome del difensore della parte appellata, ma non vi era stata incertezza alcuna circa i soggetti ai quali l'atto avrebbe dovuto essere e, di fatto, era stato notificato, poiché dal contesto dell'atto di appello risultavano sia la parte destinataria del gravame che il nominativo del suo difensore; vi era stata inoltre la consegna dell'atto, al momento della notificazione, al suo effettivo destinatario, poiché ricevuto presso lo **studio** da un suo **collega**, ma per conto dello stesso destinatario, indicato come destinatario nel plico consegnato a mezzo posta e la cui ricezione era attestata dall'avviso sottoscritto dal **collega** di **studio**. Pertanto, sia il destinatario che il consegnatario dell'atto notificato risultavano identificati; l'errore materiale nell'indicazione del prenome dell'avvocato destinatario della notificazione nella relata non incideva sulla validità della notificazione dell'atto di appello e tanto meno era tale da renderla giuridicamente inesistente).

### **Cass. sent. n. 25937/2013**

È valida e produttiva di effetti la notificazione effettuata al difensore a mezzo del servizio postale al domicilio dichiarato per il giudizio, mediante consegna del plico a persona abilitata a riceverlo (nella specie: **collaboratore di studio**) a nulla rilevando che il difensore destinatario della **notifica** ex art. 136 e 170 c.p.c. abbia nel frattempo comunicato al proprio ordine professionale la variazione dello **studio**, attestando la relata di **notifica** la conservazione di una relazione funzionale con lo **studio** professionale risultante dagli atti, tale da autorizzare la presunzione che il difensore medesimo sia stato informato del contenuto dell'atto notificato.

### **Cass. sent. n. 12666/2000**

## **Note**

**[1]** C. App. Milano sent. n. 321/2017 del 26.01.2017.